

## Modello UNICO persone fisiche 2009: le novità

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 17 aprile 2009

anche quest'anno il Modello Unico 2009, relativo al periodo d'imposta 2008, ha subito modifiche di particolare rilievo in materia fiscale... L'articolo mette in risalto le novità che possono interessare sia i contribuenti sia i loro consulenti alle prese in questo periodo con tali problematiche

### Modello Unico persone fisiche 2009: le novità

#### Premessa

Anche quest'anno il Modello Unico 2009, relativo al periodo d'imposta 2008, ha subito modifiche di particolare rilievo in materia fiscale.

L'articolo mette in risalto le relative novità che possono interessare sia i contribuenti sia i loro consulenti alle prese in questo periodo con tali problematiche.

A partire dal 2009, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 52 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente (per il tramite dell'Agenzia delle Entrate a cui va, infatti, inviata tale dichiarazione ai soli fini IRAP).

Sono, pertanto, obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA.

Inoltre, non possono essere compresi nella dichiarazione unificata i modelli 770/2009

Semplificato e 770/2009 Ordinario.

Non possono, inoltre, presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

In particolare, devono presentare la dichiarazione dei redditi coloro che:

- abbiano conseguito redditi nell'anno 2008 (tranne che rientrino nelle condizioni di esonero);
- siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non sia stato conseguito alcun reddito (in sostanza, in tale evenienza, si presentano solo i modelli con i dati personali del soggetto, senza indicazioni di importi).

Chi ha conseguito solo redditi esenti (es. rendite erogate da Inail per invalidità), oppure solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a € 500,00, non deve presentare la dichiarazione dei redditi.

Infine, in tutti i casi, se non si è obbligati a tenere scritture contabili, si è **comunque esonerati** dalla presentazione della dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, risulti un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera € 10,33.

### **Termini di presentazione del Modello Unico PF 2009**

La maggior parte dei contribuenti deve presentare il Modello Unico PF 2009 in forma telematica (anche avvalendosi di un intermediario abilitato).

Mentre, sono esclusi dall'obbligo di presentazione in via telematica, e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2009 **cartaceo** i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;

- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Le dichiarazioni presentate ad un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica vengono, quindi, sanzionate (la sanzione va da € 258,00 a € 2.065,00).

Il Modello Unico 2009 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal 2 maggio 2009 al **30 giugno 2009** se la presentazione viene effettuata in forma **cartacea** per il tramite di un ufficio postale;

- entro il **30 settembre 2009** se la presentazione viene effettuata in via **telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## Termini di versamento e rateazione

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al **primo acconto** (fissato nella misura del 40% del 99%), devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per vedere se è dovuto o meno **l'acconto IRPEF per l'anno 2009** occorre controllare l'importo indicato nel rigo **RN31 "DIFFERENZA"**.

Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

Il 40% (del 99%) si versa entro il 16.06.2009 ovvero entro il 16.07.2009 con la maggiorazione dello 0,40%, mentre il 60% (del 99%) si paga entro il 30.11.2009.

Per l'anno d'imposta 2009 è dovuto anche l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 pagando l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per mese.

## Principali codici tributi

4001: IRPEF saldo

4033: IRPEF acconto prima rata

4034: IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

6099: IVA annuale saldo

1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

3801: Addizionale regionale

3844: Addizionale comunale

3843: Addizionale comunale acconto.

In un periodo di crisi economica, viene concessa la possibilità di potere pagare a rate.

Infatti, tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi.

Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale.

## Le novità del Modello Unico PF 2009

La dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone Fisiche 2009 contiene le seguenti novità:

- possibilità di richiedere un **Bonus straordinario** per i contribuenti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito (prospetto familiari a carico, righe RN39 e RN41, rigo RX5);

- è stato aumentato ad euro **4.000,00** il limite relativo all'ammontare degli **interessi passivi pagati** in dipendenza di mutui contratti **per l'acquisto dell'abitazione principale** su cui applicare la percentuale di detrazione del 19% (rigo RP7);

- è stata estesa alle **spese sostenute per canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità**, la detrazione del 19% delle spese per canoni di **locazione sostenute da universitari fuori sede** (rigo RP18);

- è stata riconosciuta ai **docenti di ogni ordine e grado, per l'attività di autoaggiornamento e formazione**, una detrazione d'imposta pari al 19% delle spese sostenute nel 2008 fino ad un importo massimo di 500,00 euro (righe RP19, RP20 e RP21 cod. 32);

- è stata riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per **le spese sostenute sull'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** (righe RP19, RP20 e RP21 cod. 33);

- è stata riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per i contributi versati per il **riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico**, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righe RP19, RP20 e RP21 cod. 34);

- è stata riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le **spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido** (righe RP19, RP20 e RP21 cod. 36);

- è stato aumentato ad euro 3.615,20 il limite di **deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN** (rigo RP28 cod. 1);

- è stata introdotta, per i dipendenti del settore privato, **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10%, sulle somme erogate per **prestazioni di lavoro straordinario**, nel limite complessivo di 3.000 euro (un alcuni casi tali somme vanno indicate nel rigo RC4);

- sono stati **riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni** (quadri RT e RM del fascicolo 2);

- è stato previsto un **regime fiscale agevolato per i contribuenti cd. "minimi"** (Quadro CM del fascicolo 3);

- è stata prevista la possibilità di **restituire il "bonus incapienti" e il "bonus straordinario per famiglie"**, indebitamente percepiti, la dichiarazione dei redditi (rigo RN36);

- è stato previsto l'**obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP 2009 in forma autonoma**.

- confermata la possibilità di destinare una quota pari al **cinque per mille dell'IRPEF a finalità di interesse sociale** (ampliato il numero dei soggetti destinatari, tra cui sono stati inseriti i Comuni per il sostegno delle attività sociali svolte);

- è stata prorogata fino al 2011 la **detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio**;

- è stata prorogata fino al 2010 la **detrazione del 20% delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori** e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità;

- è stata prorogata fino al 2010 la detrazione del 55% delle **spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico** degli edifici esistenti, con la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da 3 a 10;
- è stata prorogata fino al 30 giugno 2009 la **sospensione degli sfratti** per finita locazione;
- sono state diminuite le percentuali per potere usufruire del ravvedimento operoso.

**Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione**

La sanzione del 30% viene, infatti, ridotta al 2,5% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle previste scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2008 con maturazione giorno per giorno.

Parimenti, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30% viene ridotta al 3%.

**Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 21,00 (pari ad 1/12 di euro 258,00) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non siano state regolarizzate.

**Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% :**



